

C O M U N E D I V I L L A U R B A N A

Provincia di Oristano

VIA ROMA 24 – 09080 VILLAURBANA – TEL. 0783/44104 - FAX 0783/44030

AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE E FORNITURA GAS COMBUSTIBILE NEL COMUNE DI VILLAURBANA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 1. OGGETTO

Il Comune di Villaurbana, intende affidare in Concessione, in applicazione dell' art. 83 del del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il servizio pubblico di distribuzione e fornitura del gas combustibile per uso domestico, industriale, artigianale, commerciale e per le attività agricole ivi esistenti, nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas distribuito.

La concessione include espressamente tutti gli oneri relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di stoccaggio, deposito, distribuzione, allacciamento e quanto altro necessario per rendere il servizio pubblico agli utenti del Comune nel rispetto delle normative vigenti in materia e del presente capitolato speciale; la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere, nonché la loro realizzazione, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, necessarie all'acquisizione, stoccaggio, trasporto e distribuzione in rete di G.P.L. o Gas metano per il centro urbano di Villaurbana. Gli impianti dovranno essere compatibili per la eventuale distribuzione di gas naturale.

Più specificatamente la concessione ha per oggetto:

1. La redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere necessarie all'acquisizione, stoccaggio, trasporto e distribuzione in rete di G.P.L. o altro gas combustibile per il centro urbano di Villaurbana; gli impianti dovranno essere compatibili per la eventuale futura distribuzione di gas naturale. A lavoro ultimato, prima del collaudo definitivo, dovrà essere consegnata all'Amministrazione una planimetria con l'esatta ubicazione degli impianti. E' data facoltà alla Concessionaria di astenersi dalla realizzazione di tratti di rete ove la densità di abitazioni è inferiore alla soglia da essa ritenuta remunerativa, entro un limite massimo di non più del 40 % delle vie urbane e comunque mediante la garanzia che il servizio di distribuzione del gas sia assicurato, allo stesso prezzo, anche a quei cittadini non raggiunti dalla rete (per esempio mediante l'installazione di serbatoi interrati, anche per utenze plurifamiliari);

2. La realizzazione di tutte le opere necessarie per la distribuzione in rete, compresa la fornitura e posa in opera dei materiali, dei noli, e quant'altro necessario per dare la condotta completa finita a perfetta regola d'arte e collaudata.

3. L'organizzazione dei servizi commerciali relativi al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana;

4. Manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione dell'esercizio.

La concessione sarà data alla impresa Concessionaria con diritto di esclusiva per la distribuzione e fornitura del gas combustibile mediante tubazioni in rete.

A tale scopo il sottosuolo e suolo pubblico occorrente per tutte le opere e canalizzazioni che si renderanno necessarie come progettate in forma esecutiva, per l'espletamento del servizio concesso, è dato dal Comune alla Concessionaria la quale pagherà annualmente le tariffe dovute secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale vigente.

L'affidamento della concessione avverrà mediante Licitazione privata tra tutti i partecipanti in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

Art. 2. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

Per l'esame delle offerte, sia nella fase di prequalifica che nella fase di qualifica, verrà nominata dalla Giunta Comunale apposita commissione composta da un numero dispari di componenti esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori, non superiore a cinque.

La commissione verrà presieduta dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I commissari componenti la commissione saranno scelti secondo i seguenti criteri:

- a) non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi;
- b) Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
- c) Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
- d) Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

I commissari sono scelti mediante sorteggio, da effettuarsi dal F.R dell'Area tecnica, alla presenza di testimoni, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, su una rosa di professionisti indicati dall'ordine professionale di appartenenza;
- funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, su una rosa di funzionari individuati dal Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica.

La nomina di commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

Art. 3. DURATA

La concessione avrà la durata di anni 29 (ventinove) con decorrenza dalla data dell'avviamento dell'impianto.

Qualora si rendesse disponibile il gas naturale la convenzione sarà adeguata alla normativa in vigore per il mercato del gas naturale;

La durata della concessione, in caso di interruzione del servizio dovuto a cause di forza maggiore (quali eventi eccezionali come calamità naturali, sommosse popolari, tumulti, indisponibilità del GPL nel mercato internazionale) accertate e riconosciute tra le parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni, delle quali, la Concessionaria dovrà dare comunicazione scritta al Comune.

Sono esplicitamente esclusi dalle cause di forza maggiore per le quali la concessione potrà essere prorogata, gli atti di vandalismo e sabotaggio agli impianti in quanto nei compiti della Concessionaria devono intendersi espressamente comprese la conduzione e quindi la sorveglianza continuativa degli stessi nel loro complesso dai serbatoi al punto di consegna all'utenza.

Art. 4. SCADENZA

Alla scadenza, al concessionario verrà riconosciuto un diritto di prelazione al rinnovo; pertanto, in caso di presentazione di offerta da parte di altri soggetti, a parità di condizioni contrattuali verrà preferita l'offerta formulata dal Concessionario.

I beni costituenti l'impianto o gli impianti di stoccaggio del gas e la rete di distribuzione del gas combustibile, sono di proprietà della Concessionaria che ne assume piena e totale responsabilità mantenendo sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare a terzi dalla presenza e dall'uso di detto impianto durante il periodo di appalto..

Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, così come nel caso di subentro nell'eventualità di interruzione anticipata rispetto al termine dei 29 anni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà della Concessionaria sono assegnati al nuovo gestore. Al gestore uscente è dovuto da parte del nuovo gestore il valore residuo degli ammortamenti degli investimenti, ai sensi dell'art. 14 comma 8, del d.lgs 164/2000, così come risultanti dal libro dei cespiti della contabilità del gestore uscente.

Fino a quando il Comune non avrà provveduto ad aggiudicare il servizio ad un nuovo gestore la Concessionaria potrà, legittimamente, continuare ad espletare il servizio ed esercitare il diritto di ritenzione degli impianti.

Art. 5. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva nel rispetto del DPR 207/2010;

Dovranno altresì essere individuati nel dettaglio i materiali da utilizzarsi con una dettagliata descrizione di tutti i dispositivi e le procedure di sicurezza da adottarsi nell'impianto. Dovrà essere indicata l'esatta ubicazione dei serbatoi di stoccaggio e la relativa capacità.

Il progetto definitivo, completo in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso, a cura della ditta aggiudicataria alla sede Provinciale dei VV.FF. e a tutti gli Enti preposti al rilascio di eventuali pareri e/o autorizzazioni. Il progetto esecutivo sarà redatto da professionisti abilitati incaricati dalla ditta aggiudicataria in conformità alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e dovrà comprendere tutti gli elaborati grafici dettagliati, le relazioni tecniche, i calcoli di dimensionamento degli impianti, il disciplinare, il cronoprogramma dei lavori, il piano di sicurezza, il programma di manutenzione dell'opera. Il progetto, prima della approvazione da parte dell'organo amministrativa e prima del rilascio della concessione edilizia, dovrà ottenere tutte le autorizzazioni, nulla-osta, pareri e quant'altro necessario, e sarà cura della Ditta aggiudicataria attivarsi per l'ottenimento dei medesimi.

La Ditta concessionaria ha l'obbligo di nominare professionisti abilitati per Progettazione, la Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza. I nominativi dei professionisti incaricati dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione la quale nomina un proprio collaudatore di fiducia in corso d'opera e finale, con spese a totale carico dell'impresa.

Tutte le spese per la progettazione, la direzione dei lavori, collaudo in corso d'opera e finale, prove di tenuta e quant'altro sono a completo carico della Ditta concessionaria. Nessun onere potrà essere addebitato all'Amministrazione Comunale.

Art. 6. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La Concessionaria si impegna nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto di stoccaggio e rete di distribuzione, oltre che alla fornitura di gas combustibile nel Comune di Villaurbana a sua cura e spese direttamente o tramite imprese di sua fiducia, secondo un razionale criterio di sicurezza e di buona tecnica,

La Concessionaria dovrà avere la disponibilità (in proprietà, locazione od altro diritto reale od obbligatorio) di depositi di stoccaggio di GPL nella Regione Sardegna, tali da garantire la continuità del servizio per il periodo durante il quale il funzionamento della rete avverrà mediante l'immissione di GPL.

Il Comune di Villaurbana, metterà a disposizione le aree necessarie per aree necessarie alla costruzione ed all'esercizio delle centrali di stoccaggio ed erogazione del gas GPL. Le aree saranno due per coprire l'intero abitato. Per l'utilizzo di tali aree il concessionario è tenuto a pagare un canone annuo di 500 per area. Di comune accordo tra le parti, potrà essere negoziato un pagamento anticipato di tale canone in un'unica rata anticipata.

Saranno a carico della Concessionaria in particolare, il coordinamento della sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro, la DD.LL., la richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione degli impianti, le opere di inserimento ambientale prescritte in sede di rilascio della Concessione Edilizia o Autorizzazione edilizia, le opere di ripristino delle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo. La Concessionaria, fatte salve ed inalterate la consistenza e la tipologia prevista dal progetto, potrà apportare a detto progetto, previo accordo con l'Ufficio Tecnico del Comune, quelle modifiche che alla luce delle condizioni effettivamente riscontrate in fase di esecuzione del progetto definitivo/esecutivo e nel corso dei lavori, risultassero necessarie ed opportune per assicurare la massima funzionalità ed economicità dell'impianto.

Saranno inoltre a carico della Concessionaria l'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, verifiche e collaudi che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'impianto di stoccaggio e della rete per la distribuzione del gas combustibile, oltre a quelle previste dalle leggi vigenti.

Sono inoltre a carico della concessionaria le spese relative al collaudatore in corso d'opera e finale (nominato dall'Amministrazione) per un importo complessivo massimo stabilito in €. 2.500,00 IVA ed ogni onere compreso.

Art. 7. GARANZIE

Il Comune, in sede di rilascio della autorizzazione/concessione edilizia richiederà, a garanzia della regolare esecuzione delle opere oggetto del presente Capitolato, adeguata polizza fideiussoria pari a €. 60.000,00 che sarà vincolata dal Comune dopo due anni dalla presentazione, da parte del collaudatore di fiducia dell'Amm.ne, di regolare certificato di collaudo dell'impianto di stoccaggio e della relativa rete di distribuzione .

La Concessionaria dovrà stipulare una polizza assicurativa, per tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione degli impianti e di gestione degli stessi, ivi compresa una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata della concessione, come meglio specificato all' Art. 21.

La Concessionaria, nell'espletamento del servizio concesso, dovrà sempre osservare e far osservare le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, l'Amministrazione di ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza della presente convenzione.

Art. 8. GARANZIE PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO

La Concessionaria si impegna inoltre relativamente agli impianti realizzati e gestiti, a garantire ed assicurare:

- la reperibilità di pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni su 365, per tutte le esigenze connesse all'esercizio dei propri impianti;
- la continuità del servizio resa con i mezzi ritenuti idonei.

Per garantire l'ordinato svolgimento e la continuità del servizio, ove alla scadenza del Contratto di Convenzione il Comune sia impossibilitato a svolgere l'espletamento della nuova gara, la Concessionaria su richiesta del Comune stesso sarà obbligata a proseguire il servizio per un periodo non superiore a 1 (uno) anni, alle condizioni tecnico operative previste nel presente Capitolato adeguate alla situazione di fatto, in atto alla scadenza regolare.

Art. 9. RETE DI PRIMO IMPIANTO, CARATTERISTICHE OBBLIGHI E PROCEDURE DI REALIZZAZIONE.

La rete di distribuzione del gas combustibile dovrà essere progettata e realizzata nel rispetto di tutte le normative vigenti e dovrà essere compatibile con la eventuale futura distribuzione di gas metano. La rete di primo impianto sarà costituita dalle condotte stradali di adduzione e distribuzione complete delle apparecchiature ed accessori di riduzione delle pressione, di valvole di sicurezza nonché dai serbatoi di stoccaggio e dagli impianti di vaporizzazione occorrenti ad assicurare il servizio. Devono intendersi espressamente compresi nella rete di primo impianto tutte le colonne montanti fino ai

misuratori di portata per gli allacciamenti agli utenti previsti nel progetto esecutivo.

Lo stoccaggio sarà costituito da 1 o più depositi con relativi impianti ausiliari e accessori, costruiti e installati nel rispetto della normativa vigente.

La rete di distribuzione del gas combustibile dovrà essere progettata e realizzata nel rispetto di tutte le normative vigenti.

L'opera dovrà essere realizzata tenendo conto dei principi di buona tecnica, della normativa di sicurezza e delle leggi in vigore che regolano la materia.

Norme di riferimento per la realizzazione della rete

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01/08/2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativa alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22/09/2011);
- Legge dello Stato n. 122 del 30/07/2010 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 78 del 31/05/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Circolare 16/09/2010 - Ministero per la semplificazione normativa - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Articolo 49 commi 4 –bis e seguenti, legge n. 122 del 2010;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 09/07/2010 - Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- D.M. 19 maggio 2010 - Modifica degli allegati al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- Decreto Interministeriale 17/04/2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;
- Decreto Interministeriale 16/04/2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008. - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03/08/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinato con il D. Lgs 3 agosto 2009 n.106;
- Decreto n. 37 del 22/01/2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Così come modificato dal Decreto ministeriale (infrastrutture) 14/01/2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008).
- Decreto Ministeriale 14/05/2004 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.
- DM n. 265 del 13/10/1994 - "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg";

Norme UNI

- UNI 10389-1:2009 - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera di rendimento di combustione – Parte 1: Generatori di calore a combustione liquido e/o gassoso.
- UNI 7129-1/4:2008 - Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione.
- UNI 9737:2007 - Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche - Saldatori con i procedimenti ad elementi termici per contatto con attrezzatura meccanica e a elettrofusione di tubi e raccordi in polietilene per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi in pressione;
- UNI 10779 luglio 2007 - Impianti di estinzione incendi, Reti di idranti, Progettazione, installazione ed esercizio.

- UNI 7133:2006 - Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Procedure, caratteristiche e prove.
- UNI 8827:1985 + A1:1991 - Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo.
- UNI - CIG 9860:2006 - Impianti di derivazione d'utenza.
- UNI CEN/TS 1555-7:2004 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 7: Guida per la valutazione della conformità.
- UNI EN 1555-3:2006 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi.
- UNI EN 12480:2006 - Misuratori di gas - Misuratori di gas a rotoidi.
- UNI EN 1359:2006 - Misuratori di gas - Misuratori di gas a membrana.
- UNI EN 12261:2006 - Misuratori di gas - Misuratori di gas a turbina.
- UNI EN 12845:2005 – Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.
- UNI EN 9034 maggio 2004 - Materiali e sistemi di giunzione per le condotte di distribuzione del gas con pressioni massime d'esercizio minori o uguali a 5 bar.
- UNI EN 1555-1:2004 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità.
- UNI EN 1555-2:2004 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi.
- UNI EN 1555-4:2004 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole.
- UNI EN 1555-5:2004 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità all'impiego del sistema.
- UNI EN 9165 aprile 2004 - Reti di distribuzione del gas con pressioni d'esercizio minori o uguali a 5 bar.
- UNI EN 10682 ottobre 2010 - Piccole centrali di G.P.L. per reti di distribuzione – Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio .

Linee guida e deliberazioni Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

- Deliberazione A.E.E.G. 18 marzo 2004 – “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” - testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 129/04, dalla deliberazione 15 marzo 2005, n. 43/05, dalla deliberazione 20 settembre 2005, n. 192/05, dalla deliberazione 1 marzo 2006, n. 47/06, dalla deliberazione 27 aprile 2006, n. 87/06 e dalla deliberazione 14 luglio 2006, n. 147/06.

Lettere Circolari

- Lettera Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 0013722 del 21/10/2011, nuovo regolamento di prevenzione incendi - DPR 01/08/2011, n. 151. Precisazioni.
- Lettera Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 0013061 del 06/10/2011, nuovo regolamento di prevenzione incendi - DPR 01/08/2011, n. 151. Primi indirizzi applicativi.

Sarà cura della Concessionaria richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni agli aventi diritto relative all'intera durata della Concessione. Gli oneri per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie previste per legge saranno a totale carico della Concessionaria.

L'offerta dovrà essere corredata dal programma di esecuzione dei lavori in modo da consentire l'inizio dell'erogazione del gas nei tempi minimi necessari e da comportare il minimo disagio per i cittadini. Il gestore deve impegnarsi, con apposita dichiarazione, a presentare il progetto esecutivo entro 90gg dalla stipula della convenzione di gestione del servizio, pena la revoca della stessa. Sarà possibile chiedere ed ottenere una proroga, per giuste e comprovate esigenze derivanti da ritardi sull'ottenimento di pareri e nulla osta vincolanti, nonché per la risoluzione di problemi di natura tecnica eventualmente manifestatisi in fase di progettazione;

Il gestore deve impegnarsi, con apposita dichiarazione ad iniziare i lavori della rete di primo impianto entro 60gg dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione committente.

Gli stralci funzionali dovranno interessare ridotte porzioni di territorio (isolati) e dovranno essere

concordati e autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale al fine di non creare disagi ai cittadini. Ogni singolo intervento dovrà essere completato e collaudato prima di iniziare uno nuovo. Il termine MASSIMO per l'esecuzione dei lavori è fissato in 36 mesi consecutivi e continuativi dalla data di inizio dei lavori. La realizzazione dei lavori avverrà per stralci funzionali che interesseranno ridotte porzioni di territorio.

Art. 10. ESTENSIONE FUTURA DELLA RETE

L'estensione successiva della rete di distribuzione di primo impianto sarà fatta a spese della Concessionaria secondo un criterio di razionale sicurezza tecnica nelle vie e nelle piazze in cui andranno estendendosi con continuità i fabbricati dell'abitato, purché sui nuovi tronchi sia assicurato un utente per ogni 10 metri di nuova tubazione.

Nel caso che la densità sia inferiore ad un utente ogni 10 metri, Il Concessionario potrà accordarsi con i richiedenti per il rimborso delle spese in esubero occorrenti, fermo restando, in ogni caso, la proprietà integrale degli impianti di distribuzione in favore del Concessionario. Qualora invece l'estensione della rete sia richiesta quale infrastruttura per zone a prevalente sviluppo industriale per l'alimentazione di impianti ad elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale, la ripartizione degli oneri che riguarderanno sia l'estensione della rete, che l'eventuale adeguamento delle strutture a monte preesistenti saranno oggetto di trattativa fra le parti.

Sono considerati Utenti coloro che hanno stipulato con la Concessionaria un regolare rapporto di somministrazione del gas.

Qualora gli sviluppi da effettuarsi non rientrino nelle casistica dettagliata sopra, caso per caso dovranno essere presi accordi fra la ditta Concessionaria e il Privato cittadino interessato all'allaccio nell'eventualità che l'estensione stessa sia comunque autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 11. RETE DI DISTRIBUZIONE – PRESCRIZIONI

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti e in difetto, dagli usi e consuetudini.

Prima di procedere alla posa di condotte o comunque alla effettuazione di lavori sulla rete, la Concessionaria dovrà sempre darne avviso agli Uffici Tecnici Comunali che, sulla base della progettazione approvata, rilasceranno apposita autorizzazione, emetteranno le necessarie ordinanze per la regolamentazione del traffico etc.

Art. 12. ALLACCIAIMENTO DELLE UTENZE

La Concessionaria assume l'obbligo di distribuire il gas nelle vie e piazze già canalizzate, a tutti coloro che ne faranno richiesta nei limiti delle potenzialità dell'impianto approvato e realizzato e nel rispetto del regolamento di utenza per la somministrazione di GAS.

La Concessionaria dovrà costruire a sua cura ed a sue spese le opere di allacciamento dalla rete di distribuzione fino al misuratore, secondo un razionale criterio di sicurezza tecnica ed in conformità con le norme vigenti per quei richiedenti che abbiamo stipulato con la Concessionaria un regolare rapporto di utenza.

L'utente dovrà procurarsi dal proprietario dello stabile l'autorizzazione per l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento gas interessanti la proprietà.

Per la realizzazione delle predette opere la Concessionaria chiederà al futuro utente un contributo a fondo perduto denominato "Contributo per allacciamento" da quantificare con i criteri indicati in fase di offerta di gara.

Gli impianti di derivazione fino al misuratore di portata ed il contatore stesso restano di proprietà della Concessionaria. Dette derivazioni fino al contatore dovranno essere eseguite esclusivamente dalla Concessionaria, che ne assume l'obbligo della manutenzione.

La responsabilità delle forniture del gas della Concessionaria termina al contatore.

La Concessionaria ha comunque l'obbligo di verificare, prima della immissione del gas nell'impianto, la conformità degli stessi alle norme vigenti, riservandosi di sospendere immediatamente l'erogazione del gas in caso di impianti o utilizzazioni non corretti e non conformi alle norme.

Nessun contributo è dovuto al gestore per la realizzazione di allacciamento alla rete gas degli edifici, di proprietà o in uso al Comune ed adibiti a finalità pubbliche.

Per detti edifici il gestore dovrà fornire, a titolo gratuito tutta l'assistenza tecnica necessaria per la conversione delle apparecchiature all'utilizzazione del Gas.

Art. 13. caratteristiche GAS DA FORNIRE ALL'UTENZA

Nelle more della disponibilità del gas naturale, la Concessionaria si impegna alla regolare fornitura di GPL ad orario continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari) avente orientativamente le seguenti caratteristiche:

- Potere calorifico superiore:	23.900 Kcal/Nm ³ con variazione in +/- 2%;
- Densità relativa:	1,87 kg/mc
- 15°C e 1013 mbar;	
- Limite infiammabilità:	2,4/9,3%;
- Punto di rugiada:	-44°C.

eventuali caratteristiche differenti ma con dimostrati rendimenti complessivi equivalenti o superiori potranno essere proposte dalla ditta ed accettate dall'Amministrazione. Il Comune si riserva la facoltà per tutto il periodo di validità della concessione di verificare le caratteristiche qualitative concordate con periodicità a sua discrezione, nei modi e nelle forme previste dal successivo articolo.

Art. 14. CONTROLLO FORNITURE DEL GAS ALL'UTENZA

La Concessionaria dovrà prestarsi a quelle visite o rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dall'Amministrazione Comunale dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo.

Il controllo dei requisiti del gas sarà fatto mediante il prelievo contemporaneo di campioni del gas erogato in rete, tenuto conto delle variazioni temporali possibili e dei punti di prelievo.

L'accertamento del potere calorifico dei campioni sarà eseguito, in contraddittorio fra le parti, da un apposito Ente o Istituto Universitario specializzato, a tale scopo incaricato di comune accordo dalla parti stesse.

I controlli saranno fatti per iniziativa del Comune nei giorni e nelle ore che saranno scelte dal medesimo.

La Concessionaria verrà preavvisata con l'antropo minimo necessario, convenuto in 24 ore, per inviare un proprio rappresentante al fine di assistere alle operazioni di campionamento.

Nel caso di mancato intervento del rappresentante della Concessionaria, debitamente preavvisata, i prelievi effettuati dall'esperto di cui sopra saranno ritenuti validi.

Il risultato dei controlli sarà fatto constatare mediante apposito verbale. Le spese dei controlli saranno a carico della Concessionaria solo in caso di risultato negativo.

Qualora il Concedente dopo un campionamento analitico verifichi la non rispondenza di anche uno solo dei parametri di riferimento, comunica con lettera raccomandata alla Concessionaria quanto verificato e richiede l'immediato adeguamento della fornitura in atto, entro e non oltre le successive 48 ore.

Nel caso in cui la Concessionaria non provveda ad adeguare la fornitura entro i termini stabiliti sarà applicata alla stessa una penale giornaliera di €. 500,00 (diconsi cinquecento/00 euro). Il valore della penale sarà adeguato ogni 4 (quattro) anni in secondo i parametri ISTAT .

Art. 15. FORNITURA E PREZZO DI VENDITA DEL GAS ALL'UTENZA

La fornitura del gas sarà fatta a misura ed i contatori, preventivamente sottoposti alla verifica governativa prevista dalla legge, saranno della capacità che la Concessionaria riterrà adeguata alla singole forniture.

La Concessionaria si riserva il diritto di sospendere o sopprimere la distribuzione del gas agli utenti morosi o che fondono.

I rapporti intercorrenti fra la Concessionaria e l'utenza sono disciplinati dallo schema di Contratto di

somministrazione, redatto dalla Concessionaria, nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente Capitolato d'Oneri e dal Regolamento di utenza per la somministrazione del gas.

Il prezzo di vendita del gas combustibile è determinato secondo quanto indicato dal provvedimento dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas del 28/12/2000 n° 237 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora venisse a mancare una specifica regolamentazione legislativa per la determinazione delle tariffe, il criterio da adottarsi dovrà essere concordato con l'Amministrazione e comunque, non potrà essere superiore alla media dei listini delle maggiore società operanti sul mercato regionale e nazionale del gas combustibile.

Art. 16. FATTURAZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZO VENDITA GAS ALL'UTENZA

I periodi di fatturazione saranno mensili o bimestrali a scelta del concessionario.

I Consumi rilevati dalle sopracitate letture verranno addebitati all'utente tramite bollette che dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla data di ricezione.

Le letture dovranno essere effettuate da personale della Concessionaria o da Lei autorizzato.

L'utente non ha l'obbligo del consumo di gas, mentre ha l'obbligo del pagamento della quota fissa mensile in funzione del calibro del contatore, secondo quanto indicato dal provvedimento dell'Autorità dell'energia Elettrica ed il Gas del 28.12.2000 n. 237 e sue eventuali modificazioni e/o integrazioni.

In caso di mancato pagamento dei consumi è riconosciuta alla Concessionaria la facoltà di interrompere la fornitura mediante taglio della colonna di adduzione e la piombatura del contatore.

Le variazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere comunicate immediatamente dalla Concessionaria all'utenza mediante invio delle specifiche relative, a giustificazione degli aumenti intervenuti.

Art. 17. MODALITA' DI RILEVAMENTO DEGLI IMPIANTI

I Beni costituenti gli impianti di distribuzione del gas, quali a titolo esemplificativo: Depositi di stoccaggio, rete di trasporto e distribuzione, prese e colonne montanti, misuratori di portata sia relativi alla realizzazione di "Primo impianto" sia agli ampliamenti realizzati nel rispetto del presente capitolato, sono di proprietà della Concessionaria, la quale se ne assume la piena e totale responsabilità mantenendo sollevata ed indenne, sia civilmente che penalmente, L'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a danni che i beni per la loro natura, per la loro conduzione e la loro gestione potrebbero arrecare a terzi o a beni pubblici e privati di qualunque natura e genere, durante il periodo di concessione. La concessionaria è tenuta a consegnare a completamento di ogni stralcio copia su supporto informatico e su supporto cartaceo della esatta ubicazione delle condotte, degli impianti e degli allacci.

Alla scadenza della concessione tutti i beni di proprietà della Concessionaria, compresi i contatori e relative prese e colonne e comunque attinenti all'impianto potranno essere acquisiti dal Comune oppure saranno trasferiti al nuovo Gestore il quale è tenuto a versare al Concessionario decaduto il valore residuo degli ammortamenti degli investimenti, ai sensi dell'art. 14 comma 8, del d.lgs 164/2000.

Nel caso in cui il Comune riscatti anticipatamente il servizio nei tempi e con le formalità previste all'art. 16 del presente Capitolato, gli impianti di cui alla presente saranno rilevati in base alla stima dello stato fisico in cui i suddetti si troveranno. Tale stima farà riferimento all'insieme dei costi necessari per ricostruire un impianto uguale a quello che si rileva, tenuto conto del tempo trascorso, quindi della decurtazione del valore sopra calcolato per degrado e deperimento, tenuto conto degli eventuali rinnovi e/o sostituzioni e adeguamenti effettuati durante l'uso e compiuta secondo il criterio di stima industriale così come previsto nel R.D. n. 2578 del 15 ottobre 1925. e del DPR 902 del 04.10.1986.

La stima del valore industriale dell'impianto sarà eseguita d'intesa fra le parti, in caso contrario verrà determinata ai sensi del successivo art. 20 del presente capitolato d'oneri.

Art. 18. RISCATTO DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva il diritto di riscattare anticipatamente il servizio nei tempi e con le formalità previste nel R.D. n. 2578 del 15 ottobre 1925 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, così come modificato dal Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non prima di anni 10 dalla data di messa in funzione dell'impianto.

Art. 19. PENALI

La Concessionaria si impegna a realizzare le opere, gli impianti e la rete di distribuzione entro e non oltre il termine previsto in fase di gara, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, che dovranno essere prontamente segnalati all'Amministrazione.

La Concessionaria si impegna alla regolare fornitura del gas ad orario continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore.

In caso di ritardi nella regolare fornitura di gas ad orario continuo superiori alle 24 ore, non dovuti a cause di forza maggiore e adeguatamente dimostrati, la Concessionaria sarà tenuta a pagare una penale giornaliera di €. 500,00 (diconsi euro cinquecento/00).

Art. 20. TRASFERIMENTO - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO

Il concedente avrà la facoltà di trasferire la concessione a terzi previa autorizzazione del Comune ed esclusivamente nei modi e nei casi consentiti dalla legge. La Concessionaria potrà, nel rispetto delle norme vigenti, addivenire a fusioni o incorporazioni con altre società.

La convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

Fermo quanto sopra, il Comune provvederà alla risoluzione di diritto della Convenzione nei seguenti casi:

- a. Cessione a terzi della gestione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ed in difformità ai casi e ai modi previsti dalla Legge.
- b. ripetute gravi defezioni nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
- c. In caso di gravi e reiterate infrazioni o norme di legge oltre a quelle già dettagliate nei precedenti articoli, con particolare riferimento alle norme di sicurezza degli impianti.
- d. In caso di interruzione del servizio, per la durata superiore a 10 giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave della Concessionaria.

Il Concedente potrà, mediante diffida, invitare la Concessionaria a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 c.c..

Perdurando oltre tale termine le irregolarità o le inadempienze L'Amministrazione concedente potrà pronunciare la decadenza.

In caso di risoluzione della convenzione il Concedente è libero di affidare direttamente a terzi l'impianto per garantire la continuità del servizio.

Art. 21. OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE - RISARCIMENTO DANNI - RESPONSABILITÀ CIVILE E REPERIBILITÀ

La Concessionaria nell'espletamento del servizio concesso, dovrà sempre osservare o fare osservare nei limiti della sua competenza le vigenti norme di legge.

Qualora nell'esecuzione dei lavori la Concessionaria danneggiasse opere di terzi, provvederà al relativo risarcimento.

La società provvederà direttamente al ripristino della pavimentazione stradale manomessa conseguentemente a tutti gli interventi di manutenzione e di allacciamento di primo impianto o futuri.

Il ripristino dovrà essere effettuato in tempi rapidi, con l'utilizzo di strati successivi di cm 20 di tout-venant di cava, o materiale similare idoneo, ben costipati fino a quota di 18 cm dal piano viabile, successivo getto di calcestruzzo dosato a ql 2.5 di cemento per mc di sabbia spessore min. cm 15, manto di usura in bitume spessore min. cm 3.

E' consentito il reimpegno in loco dei materiali originati dallo scavo qualora ritenuti idonei dalla D.L. Resta chiaro e inteso che il materiale di scavo non reimpostato in loco dovrà essere conferito in discarica autorizzata a cura e spese della Concessionaria.

La Ditta suddetta dovrà garantire l'assistenza agli scavi ogni qualvolta il Comune lo ritenesse necessario e su semplice richiesta anche via fax o E-Mail.

La Ditta dovrà curare a sue spese la totale manutenzione degli impianti ed il loro eventuale adeguamento alle normative vigenti (attuali e future) per tutta la durata del contratto.

La società avrà l'obbligo di preavvisare il Concedente che rilascerà specifica autorizzazione, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella sede stradale. Se trattasi di nuovo allacciamento o intervento programmato il preavviso deve essere di minimo cinque giorni lavorativi. Se trattasi di intervento per il ripristino di una perdita o fuga di gas il preavviso deve essere almeno nella stessa giornata d'intervento.

La Società è obbligata inoltre, relativamente agli impianti da essa realizzati e gestiti a:

- a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi per un importo minimo di €. 500.000,00 con decorrenza dalla data di inizio lavori e cessazione dopo due anni dalla data del certificato di collaudo dell'intera rete.

- a) A stipulare una polizza di cui all'articolo 30, comma 3, della legge 109/94 e all'articolo 103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a €. 200.000,00; la stessa deve inoltre coprire la responsabilità civile del Committente per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo minimo di €. 500.000,00.
- Assicurare l'impianto e l'esercizio contro i rischi per responsabilità civile per danni cagionati a terzi per tutta la durata del periodo di affidamento con un massimale minimo di €. 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni).
- Assicurare la reperibilità di pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni su 365 per tutte le esigenze connesse all'esercizio dei propri impianti.

Art. 22. ARBITRAGGIO

In caso di disaccordo tra le parti su questioni tecniche, inerenti la determinazione di talune prestazioni (es. stima del costo delle reti), la relativa determinazione sarà rimessa all'equo apprezzamento di un Collegio di arbitri, ai sensi dell'art. 1349 c.c.. Detto Collegio sarà composto di 3 membri, dei quali uno nominato dal Committente, uno dalla Concessionaria ed il terzo nominato d'accordo tra le parti.

In difetto il terzo membro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Oristano, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi 20 giorni dall'invito stesso.

La decisione delle controversie che dovessero derivarne sarà invece demandata alla competente autorità giudiziaria. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Oristano.

Art. 23. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico della Concessionaria.

Art. 24. ONERI FISCALI

Agli effetti fiscali le parti danno atto che trattasi di prestazione di servizio assoggettabile ad I.V.A.

Il responsabile del procedimento
Dott. Ing. Paolo Sanna

INDICE

ART. 1. OGGETTO	1
ART. 2. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	2
ART. 3. DURATA	2
ART. 4. SCADENZA	2
ART. 5. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	3
ART. 6. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	3
ART. 2. GARANZIE	4
ART. 3. GARANZIE PER LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO	4
ART. 4. RETE DI PRIMO IMPIANTO, CARATTERISTICHE OBBLIGHI E PROCEDURE DI REALIZZAZIONE.	4
ART. 5. ESTENSIONE FUTURA DELLA RETE	7
ART. 6. RETE DI DISTRIBUZIONE – PRESCRIZIONI	7
ART. 7. ALLACCIAIMENTO DELLE UTENZE	7
ART. 8. CARATTERISTICHE GAS DA FORNIRE ALL'UTENZA	8
ART. 9. CONTROLLO FORNITURE DEL GAS ALL'UTENZA	8
ART. 10. FORNITURA E PREZZO DI VENDITA DEL GAS ALL'UTENZA	8
ART. 11. FATTURAZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZO VENDITA GAS ALL'UTENZA	9
ART. 12. MODALITA' DI RILEVAMENTO DEGLI IMPIANTI	9
ART. 13. RISCATTO DEL SERVIZIO	10
ART. 14. PENALI	10
ART. 15. TRASFERIMENTO - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO	10
ART. 16. OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE - RISARCIMENTO DANNI – RESPONSABILITA' CIVILE E REPERIBILITA'	10
ART. 17. ARBITRAGGIO	11
ART. 18. SPESE CONTRATTUALI	11
ART. 19. ONERI FISCALI	11